



## **COMUNE DI PATERNO'**

Citta' Metropolitana di Catania

**Ordinanza N.**

**74**

**Data di registrazione**

**31/07/2020**

**OGGETTO:**

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA RENDERE IN PRESENZA FINO AL 14.09.2020, AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 E S.M.I. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 263 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 17 LUGLIO N. 77. PARZIALE RIAPERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.

### **IL SINDACO**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID19";

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 22/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 01/04/2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 10/04/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 26/04/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 16 Maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 17/05/2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 16 Maggio 2020 n. 33 e l'allegato 17 del citato D.P.C.M. contenente le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17 Maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 22 del 02 Giugno 2020

Vista la propria Ordinanza n. 61 del 05.06.2020;

Dato atto che l'art. 87 del citato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone che:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'art. 18, comma 2, della L. 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

### 3.OMISSIS....;

Rilevato che l'art. 263 comma 1 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito con modificazioni in Legge 17 Luglio n. 77, recita testualmente:

*“1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto”.*

Vista la Direttiva n. 3 del Ministro della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la Circolare n. 2 del 12.05.2020 a firma del Segretario Generale, contenente direttive in merito all'organizzazione degli uffici nella cosiddetta fase 2;

Viste le indicazioni contenute nella Circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Visto il protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici, in ordine all'emergenza sanitaria da covid-19, sottoscritto in data 24 Luglio c.m. con le OO. SS.;

Considerato che si rende necessario individuare, fino alla data del 14.09.2020, le attività che richiedono necessariamente la presenza dei dipendenti sul luogo di lavoro, in ragione delle esigenze di servizio derivanti dalla fase 3 dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Che in conformità a quanto previsto dall'art. 263 comma 1 di cui sopra, i Titolari di P.O. dovranno limitare al 50 % del personale loro assegnato, l'applicazione del lavoro agile, nel rispetto delle misure anti - covid previste nel protocollo quadro sopramenzionato;

Consultati, in merito, i Responsabili di Settore ed il Segretario Generale dell'ente;

Ritenuto, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, onde consentire agli uffici le immediate e più confacenti decisioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## **ORDINA**

1) Con decorrenza 01.08.2020, fino a tutto il 14.09.2020, la parziale riapertura al pubblico di tutti gli uffici comunali, nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

2) Al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa ed assicurare i servizi pubblici ed i servizi essenziali, che le ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA siano le seguenti:

1. Servizio Protocollo;
2. Stato Civile ed Anagrafe;
3. Ufficio Notifiche;
4. Ecologia;
5. Ambiente;
6. Servizi Cimiteriali;
7. Protezione Civile;
8. Attività Produttive;
9. Tributi;
10. Pagamenti;
11. Riscossioni;
12. Affissioni;
13. Personale: stipendi e pensioni;
14. Polizia Municipale;
15. Servizi Sociali;
16. Manutenzioni
17. Impianti;

## 18. Supporto agli Organi Istituzionali.

3) Ai Titolari di Posizione Organizzativa, di porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19 richiamate in premessa, qui da intendere integralmente riportate, adeguando, al contempo, le misure precedentemente adottate alle disposizioni contenute all'art. 263 del D.L. 34 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020, al fine di poter fare fronte alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici ed a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;

4) A ciascun Responsabile di Settore, nell'ambito dei relativi poteri datoriali, la puntuale esecuzione del presente provvedimento, con l'adozione di forme di rotazione dei dipendenti, aggiornando ed implementando la mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità agile, con individuazione del personale da assegnare alle stesse nella misura del 50% dei lavoratori destinati a dette attività, con la conseguenza che il personale rimanente dovrà essere posto a presidio di tutti gli uffici ed i servizi comunali, previa concertazione delle relative scelte gestionali con il Datore di Lavoro ex D.lgs 81/2008, con l'obbligo di conformarsi alle indicazioni contenute nella Circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e nel protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici, in ordine all'emergenza sanitaria da covid-19, sottoscritto in data 24 Luglio c.m. con le OO. SS, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

5) Ai Responsabili di Settore, di assicurare l'adeguata informazione dell'utenza, relativamente ai servizi di rispettiva competenza ed alle modalità di espletamento degli stessi;

6) Al Datore di Lavoro di cui al D.lgs 81/2008, di ottemperare alle disposizioni di cui sopra;

### **ORDINA, ALTRESI'**

A tutti i cittadini, la puntuale e rigorosa osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali menzionate nel presente atto, in materia di prevenzione del contagio da COVID 19.

### **AVVISA**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio on line.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale;
- d) sia notificata all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
- e) sia comunicata al Prefetto di Catania;
- f) sia comunicata, altresì, a tutte le forze di polizia presenti nel territorio.

Il Sindaco

(Dott. Antonino Naso)

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonino Naso

Il Sindaco

ANTONINO NASO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)